

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale

Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04.04.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 04.04.2016

Il Segretario Comunale

Avv. Emanuela Stavole

N° 21 del 29/03/2016	OGGETTO: <i>Art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004. Utilizzo di personale di altro Comune presso Ufficio Servizi Sociali.</i>
---	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore 18,⁴⁵ nella sala delle adunanze del Comune di Birori, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

SILVIA CADEDDU	Sindaco	<i>presente</i>
ERICA VIOLANTI	Vicesindaco	<i>presente</i>
GIORGIO SCHINTU	Assessore	<i>presente</i>

e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Preso atto dell'esito della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale per 24 ore settimanali, di n. 1 Istruttore Direttivo, categoria D, posizione economica D1, operatore sociale, da assegnare al settore socio-culturale, che ha individuato quale vincitrice la dott.ssa Doneddu Sabrina, dipendente del Comune di Giave; **Considerata** l'impossibilità di procedere nell' immediato all'assunzione dell'operatrice sociale a tempo indeterminato e valutata la possibilità di procedere all'utilizzo della dipendente del comune di Giave tramite convenzione ex art. 14 CCNL;

Vista la richiesta del Sindaco del comune di Birori pervenuta al comune di Giave in data 04/03/2016 prot. N. 616, finalizzata ad una temporanea convenzione per utilizzo di personale del settore servizio sociale ex art. 14 CCNL;

Attesa la disponibilità del Sindaco del comune di Giave ad addivenire alla stipula di una convenzione temporanea della dipendente del settore servizio sociale per un totale di 12 ore settimanali; **Considerata** la necessità del comune di Birori di incrementare l'orario di apertura dell'ufficio servizi socio-culturali e la disponibilità della dott.ssa Doneddu a prestare servizio oltre l'orario di lavoro, per 6 ore settimanali;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza»;

Vista la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto altresì l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali" e che da costante interpretazione, la norma considerata lex specialis in materia di pubblico impiego, consentente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali; **Richiamato** altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che "la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36";

Considerato che il rapporto di lavoro sarà regolato da apposita convenzione che definirà lo svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento alla durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Vista la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955 /2012/PAR;

Atteso che con nota, prot. n. 1292 del 22.03.2016, è pervenuta l'autorizzazione da parte del Sindaco di Giave;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 165 del 2001;

Vista la Legge n. 311 del 2004;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare direttiva al Responsabile Personale per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n° 311/2004, alla dipendente del Comune di Giave, affinché la stessa presti la propria attività presso questo ente per 6 ore settimanali;
2. di dare atto che il comune di Birori provvederà a rimborsare gli oneri scaturenti dall'incarico ex art. 1 c. 557 della L. 311/2004, in rapporto alle ore di lavoro prestate, e agli oneri previdenziali e assicurativi e all'IRAP dovuti;
3. di dare atto che l'incarico di che trattasi non va computato ai fini della riduzione del trattamento economico ordinariamente spettante ex art. 9 comma 1 del D.L. n° 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, fermi restando comunque i limiti fissati dal successivo comma 2;
4. di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica	FAVOREVOLE	D.ssa Emanuela Stavole
Sulla regolarità contabile	FAVOREVOLE	Avv. Silvia Cadeddu

